Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 26 novembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 900 . Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1265.
Ricostituzione del comune di Zeccone (Pavia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3156;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Zeccone, aggregato a quello di Bornasco con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3156, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Zeccone ed il nuovo organico del comune di Bornasco, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Bornasco, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1266.

Ricostituzione del comune di Isasca (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 391;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Isasca, aggregato con regio decreto 16 febbraio 1928, n. 391, al comune di Velasca, è ricostituito con la circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Isasca ed il nuovo organico del comune di Venasca, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 16 febbraio 1928, n. 391.

Al personale già in servizio presso il comune di Venasca, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 92. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1267.

Ricostituzione del comune di Gavazzana (Alessandria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 febbraio 1929, n. 314;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Gavazzana, aggregato al comune di Cassano Spinola col regio decreto 28 febbraio 1929, numero 314, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Gavazzana e il nuovo organico del comune di Cassano Spinola, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Cassano Spinola, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 93. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1268.

Ricostituzione del comune di Luzzana (Bergamo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1067;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Luzzana, aggregato a quello di Entratico con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1067, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Luzzana ed il nuovo organico del comune di Entratico, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Entratico, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 94. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1269.

Ricostituzione dei comuni di Canevino e Ruino (Pavia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1758;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Canevino e Ruino, riuniti in unico comune denominato Pometo, con regio decreto 3 settembre 1936, n. 1758, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Canevino e Ruino, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Pometo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 95. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1270.

Ricostituzione del comune di Longhena (Brescia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2013;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Longhena, aggregato a quello di Mairano con regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2013, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Longhena ed il nuovo organico del comune di Mairano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Mairano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 settembre 1947, n. 1271.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Vicaria curata della Natività di Maria SS.ma e San Giuseppe, in frazione Greppolungo del comune di Camaiore (Lucca).

N. 1271. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 15 giugno 1945, relativo all'erezione in parrocchia autonoma della Vicaria curata della Natività di Maria SS.ma e San Giuseppe, in frazione Greppolungo del comune di Camaiore (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 settembre 1947, n. 1272.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del S. Nome di Maria Vergine, in frazione Cetta del comune di Triora (Imperia).

N. 1272. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ventimiglia in data 15 luglio 1946, integrato con postilla 25 marzo 1947, relativo all'erezione della parrocchia del S. Nome di Maria Vergine, in frazione Cetta del comune di Triora (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 settembre 1947, n. 1273.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Noto (Siracusa).

N. 1273. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto in data 4 gennaio 1941, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Noto (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 settembre 1947, n. 1274.

Riconoscimento della personalità giuridica del sodalizio religioso « Opera del Divino Amore », con sede in Napoli.

N. 1274. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del sodalizio religioso « Opera del Divino Amore », con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 settembre 1947, n. 1275.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore della Dottrina Cristiana, con sede in L'Aquila.

N. 1275. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore della Dottrina Cristiana, con sede in L'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 ottobre 1947.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio;

Visto il regio decreto 31 maggio 1946, n. 616, che proroga la validità delle disposizioni dei regi decreti-legge 19 settembre 1935, n. 1836, e 30 marzo 1943, n. 123, riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonchè del regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

motopeschereccio « I 4 Fratelli », di stazza lorda tonn. 21, iscritto al n. 74 delle matricole del Compartimento marittimo di Pescara: dalle ore 8 del 12 agosto 1947;

motopeschereccio « Condor », di stazza lorda tonnellate 38, iscritto al n. 284 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 8 del 26 gennaio 1947;

motopeschereccio « Cesare Augusto », di stazza lorda tonn. 19, iscritto al n. 366 delle matricole del Compartimento marittimo di Cattolica: dalle ore 8 del 26 giugno 1947;

motoveliero « Mariuccella », di stazza lorda tonnellate 41,92, iscritto al n. 1356 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 29 luglio 1947;

motopeschereccio « La Gerusalemme », di stazza lorda tonn. 18,54, iscritto al n. 955 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 12 del 18 agosto 1947;

motopeschereccio « Fioravanti Secondo », di stazza lorda tonn. 18,53, iscritto al n. 507 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 5 agosto 1947;

motopeschereccio « Nicolina » di stazza lorda tonnellate 19, iscritto al n. 8 del registro galleggianti dell'Ufficio circondariale marittimo di Ortona a Mare: dalle ore 8 del 22 luglio 1947;

motoveliero « Giancarlo », di stazza lorda tonnellate 37,51, iscritto al n. 87 delle matricole del Compartimento marittimo di Chioggia: dalle ore 8 del 24 luglio 1947;

motopeschereccio « Tillo », di stazza lorda tonnellate 10,19, iscritto al n. 346 delle matricole del Compartimento marittimo di Cattolica: dalle ore 8 del 26 giugno 1947;

motopeschereccio « Gaetano », di stazza lorda tonnellate 16,91, iscritto al n. 464 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 19 luglio 1947;

motopeschereccio « Nuova Graziella », di stazza lorda tonn. 35,76, iscritto al n. 829 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 8 del 10 luglio 1947;

motoveliero « Nuovo S. Biagio », di stazza lorda tonn. 36,14, iscritto al n. 835 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 10 del 10 luglio 1947;

motopeschereccio « Andrea Doria II », di stazza lorda tonn. 15,25, iscritto al n. 56 delle matricole del Compartimento marittimo di Pescara: dalle ore 8 del 24 maggio 1947;

motopeschereccio « Turiddu », di stazza lorda tonnellate 12,30, iscritto al n. 719 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 26 giugno 1947;

motopeschereccio « Gran Rex », di stazza lorda tonn. 31,48, iscritto al n. 873 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 10 del 16 giugno 1947;

motopeschereccio « S. Maria », di stazza lorda tonnellate 16,22, iscritto al n. 176 delle matricole del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 12 del 24 maggio 1947;

motoveliero « Luigino », di stazza lorda tonn. 32,34, iscritto al n. 949 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 24 del 4 giugno 1947;

rimorchiatore « Sede », di stazza lorda tonn. 35,74, iscritto al n. 546 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 10 del 28 maggio 1947;

motoveliero « S. Maria del Lauro », di stazza lorda tonn. 48,34, iscritto al n. 6 delle matricole del Compartimento marittimo di Castellammare di Stabia: dalle ore 10 del 25 luglio 1947;

motopeschereccio « Storione », di stazza lorda tonnellate 16,61, iscritto al n. 619 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 29 agosto 1947.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1947
Registro n. 20, foglio n. 72.

(4819)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1947.

Nomina del sig. Luigi Fiorito a componente della Consulta regionale per la Sardegna in sostituzione dell'on. prof. Enrico Carboni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 516, recante modificazioni alla composizione della Consulta regionale per la Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

Decreta:

In sostituzione dell'on. prof. Enrico Carboni è nominato componente della Consulta regionale per la Sardegna il signor Luigi Fiorito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1947

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1947
Registro Presidenza n. 11, foglio n. 183. — FERRARI

(4893)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1947.

Costituzione delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei Magazzini generali delle Concessioni speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento, approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Decreta:

Le Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che saranno consegnati allo stato sciolto sino al 31 ottobre 1948 nei Magazzini generali delle Concessioni speciali esistenti nelle circoscrizioni delle sottoindicate Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi sono costituite come appresso:

Direzione compartimentale di Benevento:

Cirino dott. Carmine, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Troiano dott. Giacomo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Del Grosso Arturo, membro titolare, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei concessionari;

Mazza geom. Alfredo, membro supplente, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei concessionari;

Perfetto dott. Luigi, membro titolare, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei coltivatori;

La Rocca dott. Mariano, membro supplente, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Lecce:

Bertelli dott. Renato, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Boselli dott. Carlo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Della Noce dott. Francesco, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

Dell'Antoglietta dott. Gaetano, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

Grillo dott. Eugenio, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori;

Siculella dott. Oronzo, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Perugia:

Sciola dott. Massimo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Ceschin dott. Alessandro, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Francucci prof. dott. Luigi, membro titolare, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei concessionari;

Paolini per. agr. Francesco, membro supplente, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei concessionari;

Rossi dott. Franco, membro titolare, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei coltivatori;

Dalanese geom. Antonio, membro supplente, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Sassari:

Attanasi dott. Gaetano, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Ceschin dott. Alessandro, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Borotzu dott. Luigi, membro titolare, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei concessionari;

Frassetto dott. Labor, membro supplente, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei concessionari;

Solinas Pompeo, membro titolare, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei coltivatori;

Giordo Antonio, membro supplente, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Verona:

Duè dott. Gino, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Lecciso dott. Felice, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Marzoni dott. Vittorino, membro titolare, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei concessionari;

Magnani dott. Zenzo, membro supplente, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei concessionari;

Deganello dott. Domenico, membro titolare, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei coltivatori;

Bertolaso dott. Gino, membro supplente, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Firenze:

De Simone dott. Angelo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Attanasi dott. Gaetano, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Ciuffi Varo, membro titolare, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei concessionari;

Torrigiani m.se Fulco, membro supplente, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei concessionari;

Fontanelli Baldassare, membro titolare, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei coltivatori;

Giannotti Primo, membro supplente, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei coltivatori.

Roma, addì 30 settembre 1947

Il Ministro: PELLA

(4811)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1947.

Proroga dei termini legali o convenzionali in dipendenza della chiusura, a causa di sciopero, della sede centrale, e delle agenzie di città in Roma della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 465;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che dal giorno 2 al giorno 4 ottobre 1947 incluso, la sede centrale e tutte le agenzie di città in Roma della Cassa di risparmio di Roma, non hanno potuto essere aperte al pubblico a causa dello sciopero del personale;

Vista la segnalazione presentata dall'azienda di credito interessata, per ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali venuti a scadere durante la chiusura degli sportelli;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 465, la chiusura della sede centrale e delle agenzie di città in Roma della Cassa di risparmio di Roma, verificatasi a causa di sciopero, è riconosciuta come causata da eventi eccezionali e la durata della chiusura stessa resta accertata dal giorno 2 al giorno 4 ottobre 1947 incluso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed affisso nei locali delle dipendenze riaperte, a cura dell'azienda di credito interessata.

Roma, addì 30 ottobre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4794)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1947.

Nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Canna (Cosenza) e di Plataci (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

1. Il dott. Rosario Favoino fu Francesco è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Canna (Cosenza), in sostituzione del sig. Filippo Jelpo. Il predetto commissario straordinario ha l'incarico, altresì, di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

2. Il dott. Silvio Brunetti fu Carlo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Plataci (Cosenza), in sostituzione del dott. Gaetano Cilibrasi. Il predetto commissario straordinario ha l'incarico, altresì, di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4830)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1947.

Scioglimento della società Cooperativa Ambrosiana Riviste e Teatro (C.A.R.E.T.), con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Vista l'istanza dell'avv. Franco De Bonis, consigliere delegato della società Cooperativa Ambrosiana Riviste e Teatro (C.A.R.E.T.), con sede in Milano, in data 30 aprile 1947, con la quale si propone lo scioglimento anticipato dell'ente e la nomina di un commissario liquidatore;

Vista la relazione dell'ispezione eseguita dall'Ispettorato del lavoro di Milano in data 26 luglio 1947, sulla situazione della suddetta Cooperativa;

Vista la nota in data 14 agosto 1947, con la quale il Prefetto di Milano propone che il rag. Giorgio Razza sia nominato commissario liquidatore della Cooperativa predetta;

Considerato che la detta Cooperativa non è in condizioni di poter raggiungere gli scopi sociali e si manifesta, quindi, la necessità di provvedere ai sensi del citato art. 2544 del Codice civile;

Decreta:

Art. 1.

La società Cooperativa Ambrosiana Riviste e Teatro (C.A.R.E.T.), con sede in Milano, costituita con atto 27 gennaio 1947 del notaio Pietro Cossina, è sciolta.

Art. 2.

Il rag. Giorgio Razza è nominato, a norma di legge, commissario liquidatore della predetta Cooperativa.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico del bilancio della Cooperativa e sarà determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al termine della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(4843)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 15 novembre 1947.

Abrogazione della disciplina della produzione e utilizzazione degli olii di semi e frutti oleosi nazionali di cui al decreto Ministeriale 21 settembre 1945.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838;

Ritenuta la opportunità di abrogare il decreto Ministeriale 21 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1945, n. 116, recante disposizioni sulla disoleazione dei semi oleosi e sul vincolo degli olii ricavati;

Decreta:

Articolo unico.

E' abrogato il decreto Ministeriale 21 settembre 1945 relativo alla disciplina della produzione e utilizzazione degli olii di semi e frutti oleosi nazionali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1947

L'Alto Commissario: RONCHI

(4894)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 4 novembre 1947.

Ordinanza di sanità aerea n. 2-A del 1947 contro il colera per le provenienze dall'Egitto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista l'ordinanza di sanità aerea n. 1/A del 27 settembre 1947 contro il colera per la provenienza dall'Egitto;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea di Washington del 1944, cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 febbraio 1947, n. 806;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento della polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Considerato che la persistenza e la diffusione assunta dall'epidemia di colera in Egitto costituiscono pericolo eccezionalmente grave per la difesa profilattica del Paese;

Viste le determinazioni in materia, adottate dal Consiglio dei Ministri nella seduta odierna;

Ordina:

Art. 1.

In base alla facoltà prevista nell'art. 24 della Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea di Washington del 1944, a datare dal giorno 6 corrente mese, gli aerei provenienti dall'Egitto potranno atterrare soltanto nell'aeroporto sanitario di Ciampino (Roma). Sarà eccezionalmente consentito l'atterraggio in altri aeroporti nazionali (o ammaraggio in idroscali) ad aerei provenienti dall'Egitto, per causa di forza maggiore, oppure per servizio esclusivamente di transito, alla condizione che non eseguano altre operazioni se non di rifornimenti o riparazioni e che passeggeri ed equipaggi, durante la sosta, non oltrepassino i limiti dell'aeroporto ed osservino le norme profilattiche prescritte dalla competente autorità sanitaria.

Art. 2.

In base alla facoltà prevista nell'art. 26, lettere *a*) e *b*) della citata Convenzione, i passeggeri con destinazione in Italia, che non risultino vaccinati contro il colera, ai sensi dell'art. 32 della Convenzione stessa, saranno sottoposti alla osservazione sanitaria per 120 ore computate dalla partenza dall'Egitto, se trattisi di aereo indenne e dall'arrivo, se trattisi di aereo infetto; durante tale periodo sarà provveduto all'espletamento di accertamenti batteriologici intesi ad identificare eventuali portatori sani del bacillo del colera. I passeggeri vaccinati saranno invece trattenuti in osservazione soltanto il tempo indispensabile per l'espletamento degli accertamenti per la ricerca dei portatori sani.

Art. 3.

I passeggeri in transito che dovessero pernottare dovranno prendere alloggio nell'albergo in Roma che sarà indicato dall'Ufficio sanitario dell'aeroporto.

Art. 4.

E' vietata l'importazione dall'Egitto per via aerea di stracci e di alimenti freschi come pesci, molluschi, frutta, ortaggi, legumi e verdure; i quantitativi di tali merci esistenti a bordo degli aerei, provenienti dall'Egitto non potranno essere sbarcati oppure saranno distrutti con l'osservanza delle cautele profilattiche prescritte caso per caso dall'Ufficio sanitario dell'aeroporto. Gli involucri esterni dell'imballaggio delle merci sbarcati da aerei — anche se indenni — provenienti dall'Egitto, saranno sottoposti a disinfezione con le modalità prescritte dall'Ufficio sanitario suddetto.

Art. 5.

I prefetti e gli Uffici provinciali della sanità pubblica competenti, a mezzo degli Uffici sanitari di aeroporto con il concorso dei Comandi e delle Direzioni di aeroporto dello Stato, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4895)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Falorsi Vittorio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 225 decisioni — N. 55/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 21 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Falorsi Vittorio fu Guido, nato a Firenze il 30 marzo 1878, residente in Roma, piazza Bologna n. 1, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* numero 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Falorsi Vittorio contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 21 ottobre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4861)

Esito del ricorso presentato da Guerriero Romualdo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 226 decisioni — N. 249/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 23 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Guerriero Romualdo fu Ulderico, residente in Apricena (Foggia), corso Garibaldi n. 46, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . non risultano informazioni da lui inviate, dalle quali possa desumersi che egli abbia svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Guerriero Romualdo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 23 ottobre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4862)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Benevento è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 8 ottobre 1947, n. 2659; importo L. 26.340.000.

(4841)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 30 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1947, registro n. 17, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di La Spezia, di un mutuo di L. 39.917.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4849)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Milano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 13 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1947, registro 17, foglio 372, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Milano, di un mutuo di L. 201.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4874)

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Catanzaro è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 8 ottobre 1947, n. 2899; importo L. 15.498.400.

(4875)

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Siena è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 6 ottobre 1947, n. 2179; importo L. 16.850.000.

(4876)

Autorizzazione al comune di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Vercelli è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 30 settembre 1947, n. 2883; importo L. 25.940.000.

(4877)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di La Spezia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale 4 ottobre 1947, n. 2583; importo L. 69.365.000.

(4878)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Caserta è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il mutuo seguente:

decreto interministeriale 6 ottobre 1947, n. 2816; importo L. 35.700.000.

(4879)

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Cuneo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 30 settembre 1947, n. 907; importo L. 7.695.600.

(4880)

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Caltanissetta è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 18 ottobre 1947, n. 2701; importo L. 21.000.000.

(4881)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di L'Aquila è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 10 ottobre 1947, n. 2931; importo L. 3.500.000.

(4882)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 334, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Terni, di un mutuo di L. 16.879.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4900)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 28 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1947, registro n. 17, foglio n. 371, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Livorno, di un mutuo di lire 21.015.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4901)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Paccini Anna ved. Arioli, già esercente in Piacenza.

Tali marchi recavano il n. 8.

(4839)

Smarrimento di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che la ditta Barone Teresa, di Napoli, ha prodotto un atto notorio dal quale risulta lo smarrimento, in seguito ad eventi bellici, dei marchi di identificazione per metalli preziosi di cui era in possesso.

Tali marchi recavano il n. 87 e sono stati sostituiti con altri di nuovo tipo stesso numero.

(4838)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

177ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Torino-Cuneo »

Si notifica che il giorno 15 dicembre 1947, alle ore 9, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 177ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Torino-Cuneo » (2ª emissione), passate a carico dello Stato in virtù del regio decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

In occasione di detta estrazione verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso a tutto questo semestre.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4898)

156ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano »

Si notifica che il giorno 16 dicembre 1947, alle ore 9, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 156ª estrazione in conformità del piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli, di numero sette serie di obbligazioni emesse per la ferrovia « Vigevano-Milano », assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1804.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4899)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 102.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50 % (1906)	483375	Congregazione di carità di Carasco (Genova)	31,50
Id.	639382	Come sopra	70 —
Id.	665778	Mosso Bartolomeo fu Francesco, dom. a Chieri (Torino)	560 —
Id.	113540	Arciconfraternita del terz'Ordine di San Francesco in Aversa (Caserta)	3,50
Id.	48334	Congregazione del SS.mo Crocifisso in Sant'Antonio di Aversa.	3,50
Id.	635732	Finizola Maria Annunziata di Biagio, moglie di Pifano Felice, domiciliata a Vibonati (Salerno), vincolata	507,50
Id.	654339	Forti Rina di Pirro, moglie di Volterri Corrado, dom. in Pisa, vincolata	140 —
Id.	834695 (nuda proprietà)	Ruggiero Lydia di Silvio, domiciliata a Firenze, con usufrutto a Ruggiero Rita fu Gaetano	437,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 1º luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3019)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 novembre 1947 - N. 212

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	76,90
Id. 3,50 % 1902	73,50
Id. 3 % lordo	63,50
Id. 5 % 1935	82,975
Redimibile 3,50 % 1934	68,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	69,60
Id. 5 % 1936	82,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	74,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,425
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,675
Id. 5 % convertiti 1951	95,05

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 novembre 1947 - N. 213

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	76,65
Id. 3,50 % 1902	73,20
Id. 3 % lordo	62,50
Id. 5 % 1935	81,975
Redimibile 3,50 % 1934	68,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	69,775
Id. 5 % 1936	82,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	74,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,475
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,725
Id. 5 % convertiti 1951	95,025

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 5 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Masullo Vincenzo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 — Data: 21 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Sona Luigia fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 27 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Arezzo Gaudenzia fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 200 — Data: 13 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: D'Alonzo Ippolita Stella Ugo e Fedele Romano — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 5 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Rizzo Martino di Francesco: Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 112.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 2 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Montaldo Ignazio Giuseppe fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 101,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data: 3 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Salerno Vittorio di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 19 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Curti Giuseppina fu Francesco: Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 6 — Rendita: L. 3479.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4533 — Data: 5 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Rossi Giuseppe fu Augusto — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Capitale: L. 4300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 965 — Data: 7 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Puca Maria Concetta fu Francesco e Cech Rosita fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 652 — Data: 7 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Zappa Tommaso fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 6 — Rendita: L. 75.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 — Data: 15 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova: Intestazione: Gardella Baldassare fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data: 29 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Righini Anna di Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data: 27 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Saccone Sarina di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 %, nominativi 5 — Capitale: L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23758 — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Martorano Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 2 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Montanari Pia fu Alfredo in Pagliari — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 7 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Pavone rag. Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951), nominativi 10 — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 novembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4832)

CONCORSI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a trenta posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 151;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1940, col quale fu bandito un concorso per esami a sessanta posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1941, col quale i suddetti posti furono ridotti a trenta, riservando altrettanti posti a favore dei chiamati alle armi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 116412/12106 del 5 agosto 1947;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a trenta posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Possono partecipare al concorso:

a) coloro che nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 10 gennaio 1940 si siano trovati sotto le armi, nonchè coloro che, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda

di ammissione al concorso suddetto o raggiungere la sede di esame;

b) i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Dei trenta posti messi a concorso, 11 sono riservati esclusivamente al personale dei gruppi *B* e *C* dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con almeno sei anni di effettivo servizio, compreso quello non di ruolo, ed ai ricevitori postali e telegrafici, con almeno otto anni di effettivo servizio, che si trovino tutti nelle condizioni previste dalle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in giurisprudenza, od in scienze economiche e commerciali, o economiche marittime, o sociali, o sociali e sindacali, o politiche, o politiche e sociali, o politiche ed amministrative.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, ad eccezione dei titoli di studio rilasciati dal cessato impero austro-ungarico, corrispondenti ad uno di quelli indicati nel precedente comma.

Degli undici posti riservati di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nove sono riservati ai candidati forniti di uno dei titoli di studio indicati nel primo comma del presente articolo e due ai candidati provvisti del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

I candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 dovranno dimostrare che, alla data del bando di concorso originario (10 gennaio 1940), erano in possesso del requisito dell'età per l'ammissione al concorso stesso, secondo le norme allora vigenti.

I candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 non dovranno aver superato, alla data del presente decreto, l'età di anni 38.

Detto limite è elevato ad anni 44 per i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti, già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Ai sensi del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, e del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè degli aspiranti che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed al personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e telecomunicazioni, Servizio II - Segreteria - Ufficio concorsi e corredate dei documenti relativi, dovranno essere consegnate o spedite al suddetto Ministero nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita dei concorrenti, del loro preciso domicilio o recapito, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I candidati, che si trovano alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed i ricevitori postali e telegrafici dovranno presentare le domande documentate, nel suddetto termine di giorni sessanta, i primi ai Servizi od alle Direzioni provinciali da cui dipendono ed i secondi alla propria Direzione provinciale.

I Servizi e le Direzioni provinciali, dopo avere apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero, con il parere della Commissione di avanzamento circa l'ammissibilità al concorso per ciascuno dei concorrenti dei gruppi *B* e *C* e con quello della Commissione provinciale delle ricevitorie per i ricevitori.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) diploma originale di laurea, o copia autentica debitamente legalizzata, o certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

I candidati concorrenti ai due posti riservati, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, produrranno il diploma originale, o la copia autentica, od un certificato del titolo di studio di cui alla lettera *h*) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi degli articoli 14 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il certificato medico, deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) copia, in competente bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare ed, in caso negativo, certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva con la prescritta legalizzazione;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, per gli aspiranti coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), purchè dai documenti

stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, comprese le domande di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 6.

I concorrenti, che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*) del precedente art. 5 e copia, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato ed al personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, per fruire del beneficio dell'esenzione del limite di età, di cui all'ultimo comma dell'art. 3, dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, da cui risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio con l'indicazione della data d'inizio, della durata e della natura del servizio stesso.

La copia dello stato matricolare ed il certificato di cui ai precedenti comma non sono richiesti per i concorrenti alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I concorrenti che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

Oltre a produrre i documenti indicati nell'art. 5, i concorrenti dovranno dimostrare di aver titolo a partecipare al concorso in base alle seguenti norme:

a) i concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, salvo che non rientrino in una delle categorie di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, dovranno comprovare di essersi trovati nelle condizioni previste dalla predetta lettera *a*) dell'art. 1 e che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso originario, bandito con decreto Ministeriale 10 gennaio 1940, possedevano tutti i requisiti per parteciparvi, requisiti che, all'infuori di quello dell'età, devono tuttora possedere:

b) i concorrenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 dovranno comprovare di essere in possesso di una delle qualifiche ivi indicate, nei modi stabiliti dai successivi comma del presente articolo.

I candidati ex combattenti ed i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare di cui alla lettera *g*) dell'art. 5, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale dichiarazione potrà essere prodotta anche oltre il termine fissato per la presentazione degli altri documenti, ma non oltre la data delle prove orali del concorso, alle quali, in difetto, gli interessati non potranno essere ammessi.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure di una attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti ed i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare il possesso di tali qualifiche con l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, da un'attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione, a seguito del riconoscimento di essa, da parte delle Commissioni competenti, di cui al precedente comma.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Saranno ammessi al concorso con riserva quei candidati per i quali non sia ancora intervenuto il riconoscimento della qualifica, costituente titolo per l'ammissione al concorso, a norma della lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 8.

I decorati con medaglia o croce al valore militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei documenti di cui al precedente art. 7 intestato a nome del padre.

Art. 9.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite entro il termine di cui all'art. 4 e di quelle insufficientemente documentate non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tutti i documenti debbono essere uniti alla domanda. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio originale: in tal caso dovrà essere prodotto un certificato, in competente bollo, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati, che abbiano presentato documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, potranno fare riferimento ai documenti già prodotti, previa rinnovazione dei documenti scaduti di validità, ai sensi del quart'ultimo comma dell'art. 5.

Ai candidati che saranno ammessi alle prove orali è data facoltà di produrre, prima di sostenere le prove stesse, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza.

Art. 10.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'art. 3 del presente decreto.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo *A*), fatta eccezione per i candidati ex combattenti e reduci dalla deportazione, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 161.

Non possono, inoltre, partecipare al concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario, bandito con decreto Ministeriale 10 gennaio 1940.

Art. 11.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale, che verrà pubblicato nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario del

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 13.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 14.

Coloro, che ottennero l'ammissione alle prove orali del concorso originario, bandito con decreto Ministeriale 10 gennaio 1940, e non abbiano potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè impossibilitati a raggiungere la sede di esame per motivi dipendenti dallo stato di guerra, saranno ammessi a sostenere le prove orali nel presente concorso.

A tale fine, essi dovranno far pervenire, entro il termine di cui all'art. 4, regolare domanda, su carta da bollo da L. 32, corredata da una dichiarazione della competente autorità militare o civile, attestante la sussistenza di una delle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario e con un assegno mensile, da stabilire, non eccedente il 12° dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *A*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli statali ed al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ed 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso, che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio in prova entro il termine e nella residenza loro assegnata saranno considerati dimissionari, senza bisogno di diffida, ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 16.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati allievi ispettori (grado 11° di 1ª categoria, gruppo *A*) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1947

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1947
Registro Uff. risc. poste n. 16, foglio n. 307. — MANZELLA

ALLEGATO 1.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

Materie di esame scritto.

1. Diritto amministrativo - Concetti e fonti del diritto amministrativo. Concetto di amministrazione. Concetto di ente pubblico. Gli organi. Funzionari e pubblici impiegati. Stato giuridico degli impiegati. Potere disciplinare. Fine del rapporto d'impiego. Natura giuridica del rapporto d'impiego. Amministrazione centrale. Amministrazione locale governativa. Amministrazione locale ausiliaria. Comuni. Provincie. Atti amministrativi. Rapporti amministrativi. Responsabilità della pubblica Amministrazione.

Cenni storici sulla giustizia amministrativa. Diritti ed interessi. Difesa del cittadino contro gli atti della pubblica Amministrazione. Ricorsi amministrativi. Azioni giudiziarie. Giurisdizioni speciali amministrative. Corte dei conti. Consiglio di Stato. Giunta provinciale amministrativa. Conflitti di attribuzione e di giurisdizione. Procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Giunta provinciale amministrativa.

2. *a*) Diritto civile - Fonti del diritto. Interpretazione. Efficacia delle leggi nel tempo e nello spazio. Persone fisiche. Capacità. Domicilio e residenza. Cittadinanza. Assenza. Parentela ed affinità. Filiazione. Persone giuridiche.

Delle successioni in generale. Successioni legittime e testamentarie. Beni. Proprietà. Diritti reali di godimento. Servitù prediali. Possesso.

Obbligazioni. Contratti. Vari tipi di contratto.

Privilegi. Pegno. Ipoteca. Prescrizione. Decadenza.

b) Diritto commerciale - Imprenditore. Impresa commerciale. Azienda commerciale. Società commerciali. Titoli di credito.

3. Scienza delle finanze - Principi della legislazione finanziaria. Spese pubbliche. Entrate. Tasse. Imposte dirette ed indirette. Ordinamento del sistema tributario italiano. Debito pubblico.

Materie di esame orale.
(Oltre quelle delle prove scritte).

1. Nozioni di diritto costituzionale.
2. Elementi di diritto penale.
3. Contabilità generale dello Stato.
4. Nozioni di statistica.
5. Geografia delle comunicazioni.

(4824) Visto, *il Ministro*: MERLIN

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.